



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI PISA  
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI**

in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Eleonora Polidori	Presidente
dott. Marco Zinna	Giudice
dott.ssa Laura Pastacaldi	Giudice relatore

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato promossa dal sig. [REDACTED]  
[REDACTED] nato a [REDACTED], residente in  
[REDACTED] in Via [REDACTED], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.  
TOMMASO MARRI, presso il cui studio in Pisa, Via degli Oleandri n. 33 elegge domicilio,

**PREMESSO** che:

In data 21/03/2025 il ricorrente ha presentato all'Organo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Pisa richiesta per la nomina del professionista facente funzioni di Gestore della Crisi.

L'OCC ha provveduto alla nomina del Dott. Gastone Gualtierotti.

In data 30/09/2025 il debitore ha depositato domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII corredata della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi;

**RILEVATO e RITENUTO** che:

1. Il presente Tribunale è competente, in quanto il debitore risiede in Terricciola (PI);



N. R.G. P.U. 185-1/2025

Il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII.

Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.

La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore.

In particolare, i debiti del ricorrente ammontano ad € 269.290,35=, secondo l'elenco creditori fornito. Gode attualmente di un reddito mensile di circa €1.800,00 nette mensili e non risulta proprietario di alcun bene mobile o immobile come da relazione particolareggiata dell'OCC.

Negli ultimi cinque anni risulta non essere stato compiuto alcun atto dispositivo compiuto dall'istante volto a distogliere il proprio patrimonio.

Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII.

2. Non pertiene a questa fase alcun'altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidata in materia di liquidazione del patrimonio *ex art. 14-ter l. 3/2012*, “*in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12*” (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021).

### 3. - AMBITO DI APPLICAZIONE. SPOSSESSAMENTO.

Va ricordato che la liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore e **riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII, determinando lo spossessamento in capo al debitore**. Non si tratta, infatti, di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale, ma di una dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale.

Ne consegue che anche le giacenze sul conto corrente debbano intendersi acquisite alla procedura;



N. R.G. P.U. 185-1/2025

**4. QUOTA REDDITO MINIMO VITALE.**

Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento proprio e della famiglia, la ricorrente ha indicato l'importo di € 1.500,00.

Le spese di mantenimento autocertificate dalla ricorrente sono le seguenti:

Spese alimentari	€ 600,00
Utenze	€ 180,00
Spese varie per la cura della persona	€ 720,00

In base alle ultime dichiarazioni dei redditi il Sig. ██████ dispone di circa € 1.800,00 mensili, ridotti a circa 1.290,00 dai pignoramenti in corso, mentre la moglie, che lavorava come domestica presso la dimora del sig. ██████ sita in Pontedera (PI), Via ██████ al momento percepisce la somma mensile di € 540,00 lordi. La famiglia del debitore pertanto percepisce redditi complessivi mensili di € 1.830,00.

Ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, vanno escluse le somme necessarie alla parte ricorrente per il suo sostentamento; tale incumbente spetta precipuamente al Giudice Delegato, il quale approva il programma di Liquidazione predisposto dal Liquidatore, una volta aperta la procedura. Tuttavia, si ritiene opportuno fissare in via provvisoria fin nella sentenza la somma che il debitore può utilizzare – ciò che rientra nella facoltà del Tribunale secondo l'art. 270 comma 1, lett. e) CCII, in base al quale con la sentenza il Tribunale “ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2”, e dunque secondo il programma di liquidazione.

Il c.d. “minimo vitale” è una somma necessaria per garantire al sovraindebitato ammesso in procedura un'esistenza dignitosa e decorosa in relazione al suo reddito disponibile.



N. R.G. P.U. 185-1/2025

La determinazione di tale somma spetta al giudice, sulla base degli artt. 268 comma 4 e 283 comma 2 CCII, ove il legislatore ha codificato il minimo vitale nella procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, disponendo che si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dedotte le spese necessarie al suo mantenimento. Detto limite non è vincolato dalle disposizioni di cui all'art. 545 c.p.c. e al D.P.R. 150/80, né alla prospettazione del debitore, potendo il giudice determinare l'importo sulla base di quanto ritenuto congruo per il sostentamento familiare, tenendo conto di tutte le circostanze dedotte e in particolare dei giustificativi di spesa.

A questo proposito, si osserva che in base all'art. 268 comma 4 ccii non sono compresi nella liquidazione:

1. a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
2. b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia.

La lettera a) rimanda alla norma generale di cui all'art. 545 cpc, mentre la lettera b) detta una regola specifica per stipendi, pensioni e salari, con apparente contraddizione, demandando al giudice la determinazione dei limiti entro i quali detti crediti sono acquisiti alla procedura.

Occorre tenere conto del fatto che l'art. 268 comma 4 lett. b) CCII è norma speciale, dettata specificamente per la liquidazione controllata, e dunque prevalente sull'art. 545 cpc, che è norma generale.

L'apparente dicotomia fra la lett. a) e la lett. b) dell'art. 268 CCCII, può essere risolta in via interpretativa, ritenendo che laddove sono esclusi dalla liquidazione i “crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 cpc”, la norma si riferisca ai crediti “assolutamente impignorabili” di cui all'art. 545 commi 1 e 2 (crediti alimentari, sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza). Per quanto riguarda, invece, i crediti alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, espressamente menzionati alla lettera b) e che sono solo relativamente impignorabili, non può che



N. R.G. P.U. 185-1/2025

trovare applicazione la norma speciale ivi dettata, che rimette al giudice la determinazione della somma da acquisire alla procedura di liquidazione controllata, evidentemente tenendo conto delle circostanze concrete. Rilevano, in particolare, le spese giustificate dal sovraindebitato con il limite inferiore del “minimo vitale” determinato ai sensi dell’art. 283 CCII – soglia che, in effetti, costituisce, all’atto pratico, il discrimine per l’accesso alla procedura della esdebitazione dell’incapiente piuttosto che alla liquidazione controllata.

L’applicazione, sic et simpliciter, degli artt. 545 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 alla liquidazione controllata porterebbe, peraltro, all’incongruenza di onerare il giudice di andare ad analizzare la composizione del debito, per stabilire il limite della somma da acquisire alla liquidazione controllata, in una fase antecedente rispetto alla formazione del passivo (in particolare, nella misura di un quinto (1/5) e per sommatoria con altri titoli fino a un mezzo (1/2) o addirittura, per i crediti di cui ai commi 7 e 8, nell’ammontare pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di € 1.000 euro e nei limiti del terzo, quarto e quinto comma per la parte eccedente; per i crediti di cui al comma 8, l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge). Tali regole non appaiono applicabili alla liquidazione controllata, dove non c’è un atto di pignoramento e dove la composizione della debitoria emerge compiutamente solo con la formazione dello stato passivo e può anche subire modifiche, in caso di domande di ammissione tardive.

L’assegno sociale per il 2026 ammonta ad € 546,24 al mese; tale valore su base annuale, considerate 13 mensilità, dà un totale di € 7.101,12 annui, che aumentato della metà (€ 7.101,12 x 1/2) e cioè di € 3.550,56, e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 (1,57), fa € 16.723,13. Su base mensile, quindi, la somma necessaria al fabbisogno mensile per un nucleo familiare come quello del ricorrente è pari a € 1.393,60. Atteso che la moglie contribuisce, sebbene in misura modesta, alle spese del nucleo familiare, la somma esclusa dalla liquidazione controllata è determinata in via provvisoria e salva conferma in sede di approvazione del programma di liquidazione da parte del Giudice Delegato, in € 1.200,00 mensili per dodici mensilità.



N. R.G. P.U. 185-1/2025

Il liquidatore, nel corso della procedura, dovrà verificare eventuali mutamenti della situazione reddituale della famiglia e di darne comunicazione al giudice per eventuali modifiche.

#### 5. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE.

L'art. 270, comma 2 lett. e) CCI, al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo.

E' dunque opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata; 2) ordinare alla debitrice di stornare mensilmente dalle somme ricavate dall'attività lavorativa quanto ecceda il limite indicato per le spese di mantenimento e di versare la detta eccedenza sul conto corrente della presente procedura, mentre la somma di € 1.200,00 mensili resterà a disposizione della parte ricorrente; 3) ordinare alla debitrice di versare le giacenze dei propri conti correnti sul conto corrente vincolato alla procedura che il Liquidatore aprirà.

6. Non si apprezzano giustificati motivi per non confermare, quale Liquidatore, il professionista facente funzioni di OCC che ha già coadiuvato il debitore nella fase della presentazione del ricorso; Visti gli artt. 268 ss. CCII;

#### P.Q.M.

**DICHIARA** aperta la procedura di liquidazione controllata.

**NOMINA** Giudice Delegato la dott.ssa Laura Pastacaldi;

**NOMINA** Liquidatore il dott. Gastone Gualtierotti;

**ORDINA** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie alla cui tenuta sia eventualmente obbligato, nonché dell'elenco dei creditori;

**ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

**ORDINA** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore o il terzo ne facciano richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;



N. R.G. P.U. 185-1/2025

**DISPONE** l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;

**DISPONE** la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

**ORDINA** la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio del debitore;

**DICHIARA** che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

**DISPONE** che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;

**FISSA** il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini dell'art. 268, co. 4, lett. b), nella misura di € 1.200,00.

**INVITA** il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:

- 1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
- 2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
- 3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.

Pisa, 7/5/2026

Il Giudice Relatore

Dott.ssa Laura Pastacaldi

Il Presidente

dott.ssa Eleonora Polidori

